

N. R.G. 135/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 135/2016

tra

VALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

RICORRENTE/I

e

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

RESISTENTE/I

Oggi **2 maggio 2019**, alle ore **11.52**, innanzi al Dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:

Per VALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA l'avv. BUIANI LISABETTA

Per I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE l'avv.
FALSO FRANCESCO

Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.

L'avv. Buiani si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e, in denegata ipotesi di soccombenza, chiede compensarsi le spese processuali attesa la novità delle questioni trattate.

L'avv. Falso insiste nelle istanze istruttorie e nelle conclusioni di cui alla memoria di costituzione, chiedendo conferma del decreto ingiuntivo opposto; dà atto di aver depositato in PCT copia della sentenza 76/2017 del Tribunale di Pistoia, vertente sulla medesima questione di diritto.

Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto.

Il Giudice
Dott. Emanuele Venzo





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. **135/2016** promossa da:

VALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 01426970479) con l'avv.BUIANI LISABETTA

PARTE RICORRENTE

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F./P.IVA 80078750587), con l'avv.to FALSO FRANCESCO

PARTE RESISTENTE

PARTE CHIAMATA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Valcoop società cooperativa, in liquidazione, ha proposto opposizione al D.I. n. 447/2015 emesso dal Tribunale di Pistoia in data 28.12.2015, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di Inps dell'importo di € 812.112,10, a titolo di contributi previdenziali e oneri accessori, oltre le spese della procedura liquidate in € 4.185,00 per compensi professionali, € 21,50 per spese, oltre il 15% per spese generali.

In estrema sintesi, parte opponente ha contestato le risultanze dell'accertamento ispettivo della Direzione Territoriale di Pistoia di cui al verbale unico di accertamento n. PT46486/2012-18-01 del 20.2.2012, in virtù del quale – per il periodo dall'1.1.2008 al 31.8.2011 - le era stata contestata l'applicazione nei confronti del personale dipendente del CCNL Multiservizi Unci, in luogo del CCNL Trasporto e Logistica, con conseguente quantificazione delle differenze retributive in favore dei lavoratori e rideterminazione



dell'imponibile contributivo mensile per ogni singolo socio, sulla cui base Inps ha avanzato richiesta di pagamento dei contributi previdenziali omessi e delle relative sanzioni accessorie. In particolare, parte opponente ha rilevato che il CCNL Trasporti e logistica si riferisca a settori merceologici che solo parzialmente si attagliano a quelli esercitati in concreto da Valcoop; ha dedotto che l'art. 7, DL 248/2007, conv. in L. 31/2008, nel prevedere *"che fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge 3.4.2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria"*, si pone in contrasto con il diritto di libertà di associazione sindacale e, pertanto, ha avanzato questione di legittimità costituzionale per incompatibilità con l'art. 39 Cost., nella parte in cui la suddetta disposizione permette alla Pubblica amministrazione di modificare la libertà di scelta di affiliazione sindacale e di applicazione del contratto collettivo relativo; ha rilevato che la associazione sindacale Unci/Consal rispetta tutti i criteri giurisprudenziali inerenti il concetto di maggiore rappresentatività e quello di maggiore rappresentatività comparata; ha dedotto che il CCNL Multiservizi ha natura di contratto di diritto comune e, in quanto tale, in forza dell'art. 1322, comma 2, cc, non disapplicabile *"d'imperio"*.

Ciò premesso, l'opponente ha concluso per la revoca del D.I. n. 447/2015, con vittoria di spese di lite.

Si è costituito l'Inps il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la pretesa ivi indicata.

Effettuata istruttoria documentale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letto.

1. Sul merito

In punto di fatto, è pacifico, in quanto non contestato e comunque documentale, che la Valcoop - dal 2003 al dicembre 2007 - abbia riconosciuto ai soci, con rapporto di lavoro subordinato, un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal CCNL TRASPORTO, SPEDIZIONE MERCI E LOGISTICA (di seguito, Ccnl Trasporto e logistica) (si v. art. 3, Regolamento interno della Cooperativa Valcoop scarl, approvato il 10.12.2013 – **doc. 3 parte opposta**).

In data 15.12.2007, l'assemblea dei soci della cooperativa ha deliberato di revocare l'adesione alla Confederazione Cooperative italiane (Confcooperative) e di aderire all'Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI) e, per l'effetto, di applicare ai soci, con i quali era instaurato un rapporto di lavoro subordinato, il trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal CCNL MULTISERVIZI UNCI (di seguito Ccnl Multiservizi) (**doc. 4 opposta**).

Tale variazione – in sede assembleare - veniva giustificata in quanto, a seguito delle variazioni al Ccnl



Trasporti e logistica in vigore dall'1.1.2008, sarebbero derivati aumenti pari al 15% delle tariffe applicate alle imprese clienti della cooperativa e, atteso che solo alcune di esse si erano mostrate disponibili a concedere un aumento in misura però non superiore all'8-10%, vi sarebbe stato il rischio di *"lasciare i clienti"*. Per altro verso, nella medesima sede, si affermava che il Ccnl Multiservizi *"sostanzialmente si differenzia nella paga oraria, nella tredicesima, ferie, festività, r.o.l. e t.f.r. che vengono calcolati al 100% (nell'altro Ccnl sono calcolati all'80%)"* (**doc. 4 opposta**).

A seguito di ispezione amministrativa, con verbale unico di accertamento e notificazione n. PT46486/2012-18-01 del 29.2.2012, la DTL di Pistoia ha riscontrato che la Valcoop, *"pur avendo sin dall'inizio dell'attività (9.7.2002) a tutt'oggi sempre svolto l'attività di facchinaggio e movimentazione di merce in genere e mantenuto invariata la relativa classificazione merceologica nel registro delle imprese (come si evince da visura camerale storica), dal 2003 a dicembre 2007 ha applicato ai propri soci lavoratori il CCNL Trasporto e logistica, mentre da gennaio 2008 ha iniziato ad applicare il CCNL Multiservizi UNCP"*; pertanto, ritenendo entrambi i contratti collettivi nazionali idonei a disciplinare i rapporti di lavoro subordinato instaurati con i soci-lavoratori della cooperativa, previa applicazione del trattamento economico più favorevole previsto dal Ccnl Trasporti e logistica in quanto stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, ha provveduto a rideterminare l'imponibile contributivo mensile per ogni singolo socio lavoratore nel periodo dall'1.1.2008 al 31.8.2011, sulla cui base calcolare i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti agli enti previdenziali (**doc. 1 opposta**).

Sulla scorta del suddetto verbale di accertamento, Inps ha diffidato alla società cooperativa opponente il versamento di contributi previdenziali omessi pari ad € 454.923,00 (**doc. 2 opposta**).

Successivamente, con decreto del Tribunale di Pistoia n. 447/2015, è stato ingiunto a Valcoop il pagamento in favore di Inps della somma complessiva di € 812.112,10, di cui € 453.923,00 a titolo di contributi previdenziali omessi ed € 357.189,05 a titolo di sanzioni accessori, oltre oneri accessori.

Tanto premesso in fatto, deve osservarsi come la presente controversia abbia ad oggetto la debenza o meno della maggiore contribuzione richiesta da Inps in applicazione del trattamento economico complessivo più favorevole previsto da un contratto collettivo nazionale diverso da quello applicato dalla opponente.

Si richiama brevemente la disciplina normativa rilevante ai fini del decidere.

L'art. 3, comma 1, d.lgs. 142/2001 ("Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore") prevede che *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (..)"*.

L'art. 7, comma 4, del D.L. n. 248 del 2007 convertito dalla L. n. 31 del 2008 dispone che *"Fino alla completa*



attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

Il combinato disposto degli articoli richiamati indica all'interprete il criterio per individuare il contratto collettivo più confacente in presenza di una pluralità di contratti collettivi in vigore, dovendosi procedere ad una valutazione comparativa dei c.c.n.l. applicabili alla categoria di appartenenza, ovvero ad una categoria affine, allo scopo di verificare che contengano norme conformi al disposto di cui all'art. 36 Cost. e pertanto non lesive del diritto del lavoratore di percepire una retribuzione proporzionata al lavoro svolto e determinata secondo equità ex art. 2099 del codice civile (in questo senso, da ultimo si v. **Tribunale Milano sez. lav., 15.06.2017, n.1798**).

La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 51/2015, ha affermato che “*Il censurato art. 7, comma 4, del D.L. n. 248 del 2007, congiuntamente all'art. 3 della L. n. 142 del 2001, lungi dall'assegnare ai predetti contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall'art. 39 Cost., mediante un recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost.*”.

A tal proposito, recentemente anche la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “*dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione*” (**Cass. 4951/2019**).

Sulla scorta della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata, deve preliminarmente escludersi l'incompatibilità dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 248 del 2007 con l'art. 39 Cost., così come deve ritenersi infondata l'argomentazione di Valcoop secondo cui il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, in quanto contratto di diritto comune, non potrebbe essere disapplicato “*di imperio*”.

Ciò premesso, al fine di verificare la concreta operatività di entrambi i contratti collettivi nazionali di cui è



causa nei confronti dei soci lavoratori della cooperativa opponente, deve - innanzitutto - esaminarsi l'ambito di applicazione di ciascuno di essi.

Il Ccnl Multiservizi è destinato ai *“soci coimprenditori e ai lavoratori dipendenti delle cooperative esercenti attività disciplinata dalle norme vigenti in materia di servizi di facchinaggio, di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, igiene ambientale oltre le attività di servizi ausiliari, integrativi e multiservizi richiesti dalla committenza, sia pubblica che privata” (doc. 6 opposta).*

Il Ccnl Trasporto e logistica disciplina il rapporto di lavoro del *“personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitorie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tali attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici, anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali e aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie dei CCNL dei lavoratori dei porti” (doc. 5 opposta).*

Le attività concretamente svolte dai soci-lavoratori della società opponente, così come ricavabili dai contratti di appalto stipulati nel periodo di cui è causa (1.2008-8.2011), consistevano in *“operazioni di facchinaggio, allestimento pancali, imballaggio della merce”* (si v. art. 2, punto b dei contratti di appalto stipulati con Alimentaria valdinievole spa, Eurotrade srl, Lavachiera di Degl'Innocenti L. & C. sas; SEL spa – **doc. 2 opponente**), nonché in *“operazioni di facchinaggio, movimentazione, confezionamento ed imballaggio merci”* (si v. art. 2, punto b del contratto di appalto stipulato con “NICCOLI” scatolificio Niccoli di Niccoli A. & C. sas – **doc. 2 opponente**).

Tanto rilevato, deve ritenersi che le suddette attività rientrino pienamente nell'ambito di applicazione sia del Ccnl Multiservizi sia del Ccnl Trasporti e logistica.

Invero, entrambi i contatti collettivi si applicano ai rapporti di lavoro che comportano lo svolgimento di mansioni di facchino, addetto al magazzino, addetto al carico scarico merce, addetto all'imballaggio e addetto alla preparazione di ordini.

In particolare, tali mansioni sono espressamente indicate nelle declaratorie del Ccnl Trasporti e logistica secondo cui appartengono al V livello (VI livello CCNL Assologistica) *“i lavoratori che svolgono attività (..) di addetto al magazzino, facchino qualificato (..), di carico e scarico merci (..), semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi, operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci (..), attività di preparazione degli ordini (picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casce, gabbie, scatole, pallet e roller ecc)”* (si v. art. 6 CCNL Trasporti e logistica – **doc. 5 opposta**).

Alle considerazioni ora esposte, si aggiunga che la decisione societaria di iniziare ad applicare il Ccnl Multiservizi in luogo del Ccnl Trasporti e logistica non risultava giustificata, come più sopra evidenziato,



dal fatto che la cooperativa avesse iniziato a svolgere attività lavorative non disciplinate dal ccnl fino a quel momento applicato, bensì semplicemente dall'esigenza di risparmiare sui relativi oneri economici.

Per quanto concerne la questione della individuazione delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, deve ritenersi che l'istituto opposto abbia assolto al proprio onere probatorio.

A tal riguardo si osserva che i criteri di valutazione di tale rappresentatività sono stati indicati nella Lettera Circolare 1.6.2012 n. 10320 del Ministero del Lavoro e attengono al numero complessivo delle imprese associate e dei lavoratori occupati, alla diffusione territoriale ("numero di sedi presenti sul territorio ed ambiti settoriali"), al numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti, nonché al numero dei verbali di revisione (si v. **doc. 3 opposta**).

Ebbene, in applicazione di tali criteri e sulla base dei dati del Ministero del Lavoro allegati da Inps (non specificamente contestati dall'opponente), con riferimento al periodo di cui è causa, non vi sono dubbi che le organizzazioni sindacali aderenti al Ccnl Trasporti e Logistica (per la parte dei lavoratori: CGIL, CISL, UIL, UGL; per la parte datoriale: ANITA, CONFETRA, CNA, CONCOOPERATIVE, LEGACOO, AGCI) risultassero comparativamente più rappresentative nella categoria di riferimento di quelle aderenti al Ccnl Multiservizi (per la parte dei lavoratori: CONFESAL; per la parte datoriale: UNCI) e ciò in considerazione del numero di aziende aderenti (**900.326** al Ccnl Trasporti e Logistica contro le **10.030** aderenti al Ccnl Multiservizi), del numero di lavoratori occupati (**1.460.836** per il Ccnl Trasporti e Logistica contro i **165.094** del Ccnl Multiservizi), della diffusione territoriale (**527** sedi rispetto alle **67** sedi del Ccnl Multiservizi) e del numero di contratti stipulati (130 rispetto ai **24** del Ccnl Multiservizi) (si v. **memoria di costituzione pag. 15**; verbale unico di accertamento prot. 3755 del 29.2.2012 - pag. 5 - **doc. 1 opposta**).

Per altro verso, la cooperativa opponente, pur rimarcando che la sigla sindacale Unci abbia *"un qualche grado di rappresentatività (circa 10.000 aziende aderenti, 24 CCNL sottoscritti e 67 sedi territoriali)"*, non ha fornito argomenti rilevanti al fine di confutare i dati posti da Inps a fondamento della ritenuta maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni sindacali aderenti al Ccnl Trasporto e logistica.

Da ultimo, si rileva come l'opponente non abbia mai contestato le deduzioni di Inps in ordine alla comparazione tra i trattamenti economici previsti dai due contratti collettivi, né i conteggi effettuati dalla Direzione territoriale di Pistoia in sede amministrativa e riprodotti in giudizio da parte opposta.

Ne deriva che deve ritenersi provato che il trattamento economico previsto dal Ccnl Trasporti e logistica sia complessivamente migliore rispetto a quello previsto dal Ccnl Multiservizi UNCI, atteso che il differenziale tra le retribuzioni mensili minime previste dai due contratti (considerato il numero annuo complessivo di mensilità pari a 13 nel Ccnl Multiservizi Unci e a 14 nel Ccnl Trasporto e logistica) risulta essere mediamente pari al 32% e che la retribuzione oraria prevista dal Ccnl Multiservizi Unci è mediamente inferiore di circa 2 euro l'ora, pari al 28% di quella del Ccnl Trasporto e Logistica (si v. verbale unico di



accertamento prot. 3755 del 29.2.2012 - **pag. 5 - doc. 1 opposta**).

Ritenuta conseguentemente la disparità di trattamento economico emersa dal confronto delle disposizioni dei due contratti collettivi, deve concludersi che la retribuzione corrisposta ai soci lavoratori dell'opponente non sia proporzionata al lavoro svolto, con conseguente violazione di quanto stabilito dalla Costituzione all'art. 36.

Ciò osservato, per effetto della rideterminazione dell'imponibile contributivo mensile per ogni singolo socio lavoratore di Valcoop effettuata in sede amministrativa, in relazione alle differenze retributive per il periodo dall'1.1.2008 al 31.8.2011 calcolate sulla base del trattamento economico previsto del Ccnl Trasporti e logistica, deve ritenersi fondata la pretesa dell'opposta al pagamento della somma complessiva di € 812.112,10, oltre oneri accessori, di cui € 454.923,00 a titolo di contributi previdenziali omessi e di € 357.189,05 a titolo di sanzioni accessorie.

Per le esposte considerazioni il ricorso va respinto e, conseguentemente, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.

2. Sulle spese di lite

Le spese di lite si compensano in considerazione della novità delle questioni trattate e sussistendo gravi ed eccezionali ragioni (si v. **Cost. 77/2018**), consistenti nel fatto che questo Tribunale – alla data di introduzione del ricorso - si era già pronunciato in senso favorevole per le ragioni della opponente in altra causa avente ad oggetto sostanzialmente la medesima questione di diritto (di v. sentenza Tribunale di Pistoia n. 124/2012 - **doc. 5 opponente**) e, sebbene detta sentenza fosse stata annullata in appello per difetto di contraddittorio, alla medesima data era ancora pendente il conseguente giudizio di riassunzione, definito solo il 26.5.2017 con sentenza n. 76/2017.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 447/2015 emesso dal Tribunale di Pistoia – Sezione Lavoro in data 28.12.2015;
- compensa le spese di lite.

Sentenza resa *ex art.* 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Pistoia, 2 maggio 2019

Il Giudice
Dott. Emanuele Venzo

